



Alle Regioni e alle Province Autonome

- Loro sedi

E.P.C.
conferenza@regioni.it;;
michelangeli@regioni.it; lista@regioni.it;
commissionepolitichesociali@regione.molise.it;
borghetti@regioni.it;

Oggetto: Artt.72 e 73 del Codice del Terzo settore. Accordi di programma del dicembre 2017 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Linee guida

SOMMARIO

- 1. Premessa: contesto e quadro normativo di riferimento**
- 2. Azioni finanziabili**
- 3. Beneficiari delle risorse**
- 4. Avvio e attuazione delle attività**
- 5. Individuazione dei soggetti attuatori degli interventi**
- 6. Relazione finale e rendicontazione delle spese**
- 7. Monitoraggio fisico**
- 8. Pubblicizzazione degli interventi finanziati**
- 9. Recapiti del Ministero per l'invio della documentazione**

1. Premessa: contesto e quadro normativo di riferimento

La L. 6 giugno 2016, n.106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, ha riconosciuto il ruolo degli enti del Terzo



settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, come soggetti attivi che promuovono e realizzano attività di interesse generale attraverso forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante “*Codice del Terzo settore*” si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Il predetto Codice ha introdotto una nuova disciplina riguardante le risorse finanziarie statali destinate al sostegno degli enti del Terzo settore. Più specificamente,

- l’articolo 72 ha disciplinato le modalità di funzionamento ed utilizzo di un nuovo strumento finanziario (istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016), il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- l’articolo 73 del codice ha disciplinato le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383.

L’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, consultabile alla pagina <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/Documents/Atto-Indirizzo-2017-artt-5-72-73.pdf>, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2017, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 44.806.985,00); dall’ altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 26.000.000,00), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

Si è inteso in tal modo realizzare con le Regioni una programmazione, rispondente ad una logica di sistema e di complementarità, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l’azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell’azione degli enti del Terzo settore a livello locale.

Nel mese di dicembre 2017 sono stati sottoscritti i relativi accordi di programma, il cui decreto ministeriale di approvazione del 29.12.2017 è stato registrato dalla Corte dei conti nei modi di legge in data 30.1.2018, al n.262, secondo quanto comunicato con la precedente ministeriale n. 2708 del 2 marzo 2018.



Muovendo dalla previsione dell'articolo 7 ai sensi del quale la relazione e la rendicontazione delle spese devono essere prodotti in conformità alla modulistica fornita da questo Ministero, sono state elaborate le presenti linee guida, finalizzate ad assicurare, da un lato, l'aggiornamento periodico sullo stato di realizzazione degli accordi di programma in oggetto, e, dall'altro, un puntuale adempimento degli obblighi amministrativo – contabili dai medesimi scaturenti.

Nell'ottica del consolidamento di un percorso metodologico partecipativo, già avviato nella fase propedeutica alla sottoscrizione degli accordi di programma, si è inteso far precedere la definizione del presente documento dalla preventiva consultazione di codeste Amministrazioni, avvenuta nella riunione del 7 marzo 2018, che ha rappresentato un significativo momento di confronto e di condivisione della modulistica elaborata da questo ufficio, e delle cui risultanze si è tenuto conto nella stesura definitiva della presente nota.

2. Azioni finanziabili

Ai sensi dell'art. 2 degli accordi di programma in oggetto, sono finanziabili attraverso le risorse ministeriali le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore. Tali attività saranno funzionali al perseguimento degli obiettivi generali indicati nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017, dovranno riguardare le aree prioritarie di intervento riportate ne medesimo atto e/o le eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale individuate dalle Amministrazioni in indirizzo.

In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, sui quali sono imputate le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli accordi di programma, il finanziamento ministeriale non potrà riguardare spese in conto capitale.

Il finanziamento ministeriale non potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali servizi di assistenza tecnica, poiché oggetto del finanziamento sono le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice, tra le quali non sono contemplati servizi di supporto alla P.A. Eventuali attività di assistenza tecnica dovranno pertanto trovare copertura in altre fonti di finanziamento. Analogamente è a dirsi per eventuali spese di personale e di funzionamento delle Amministrazioni in indirizzo.

E' in facoltà di codeste Amministrazioni cofinanziare la realizzazione dell'accordo attraverso altre fonti di finanziamento, comprese quelle rinvenienti dai POR. Allo stesso tempo le risorse ministeriali potranno essere destinate all'implementazione di programmi già attivati da codeste Regioni, nel rispetto, beninteso, delle prescrizioni in tema di azioni finanziabili e beneficiari delle risorse medesime.

3. Beneficiari delle risorse

Le risorse finanziarie statali non sono rivolte alla generalità degli Enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1 del codice, ma solo ad alcune tipologie di essi, coerentemente con il vincolo soggettivo di destinazione derivante dai capitoli di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui sono imputate le risorse medesime: organizzazioni di volontariato ed associazioni di



promozione sociale iscritte nei corrispondenti registri regionali o provinciali. Difatti, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, l'articolo 101, comma 3 statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previste dalle normative di settore. Possono altresì essere beneficiari delle risorse ministeriali le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato, che soddisfano il requisito dell'iscrizione al relativo registro, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle due tipologie soggettive sopra richiamate.

Parimenti, non potranno essere beneficiari delle risorse statali i CSV in quanto tali, ma gli enti gestori dei CSV, se qualificati come organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, iscritte nei corrispondenti registri regionali o provinciali.

4. Avvio e attuazione delle attività

Ai sensi dell'articolo 4 degli accordi di programma, le attività hanno durata di 20 mesi, a decorrere dal 2 marzo 2018.

A tal fine, le singole Regioni e Province autonome trasmetteranno al Ministero, entro il 16 aprile 2018 un piano operativo, da redigersi secondo il format allegato (**allegato n.1**), recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, nonché del cronoprogramma delle attività previste.

La trasmissione del piano operativo costituisce il presupposto necessario ai fini dell'erogazione della prima rata del finanziamento ministeriale, corrispondente all'80% del finanziamento totale, come indicato all'articolo 6 degli accordi.

La responsabilità attuativa del programma, come previsto all'articolo 5 dell'accordo, è attribuita alle Regioni e alle Province autonome, che opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

5. Individuazione dei soggetti attuatori ed erogazione della prima tranche del finanziamento

A seguito dell'individuazione dei soggetti attuatori le Regioni e le Province Autonome, invieranno entro 30 giorni l'elenco dei soggetti risultati beneficiari del finanziamento, gli ambiti di intervento, i destinatari di riferimento (**allegato n.2**).

6. Relazione finale e rendicontazione delle spese

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli



obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità alla modulistica allegata alla presente (**allegati 3 e 4**)

Il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione finale

Sarà cura delle Regioni e Province autonome disciplinare, in conformità ai rispettivi ordinamenti amministrativo-contabili, le modalità di rendicontazione e di verifica finale delle spese, cui devono attenersi i soggetti attuatori degli interventi .

Ciò al fine di ottemperare all'obbligo di rendicontazione cui codeste Amministrazioni a loro volta sono tenute nei confronti di questo Ministero.

7. Monitoraggio fisico

Al fine di consentire a quest'Amministrazione di disporre di dati statistici utili a verificare l'efficacia ed efficienza degli interventi posti in essere, codeste Amministrazioni avranno cura di trasmettere, contestualmente alla relazione e alla rendicontazione finale, una scheda di monitoraggio finale degli interventi, che dovrà sviluppare alcuni indicatori da individuarsi di concerto con questo Ministero in coerenza con i contenuti delle azioni da finanziare. Sotto tale aspetto, sarà cura degli enti in indirizzo disciplinare le modalità di raccolta di dati ed informazioni da parte dei singoli soggetti attuatori.

8. Pubblicizzazione delle azioni intraprese

In ogni atto, documento e iniziativa - come previsto all'articolo 9 dell'accordo - deve essere indicato che le attività realizzate sono finanziate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

9. Recapiti del Ministero per l'invio della documentazione

Gli allegati , le comunicazioni e il materiale pubblicitario di riferimento dovranno essere trasmesse, alle scadenze previste, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: progetti-iniziativeETS@lavoro.gov.it.



Nel confidare nella puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella presente, si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

- Piano operativo (Allegato n.1);
- Individuazione dei soggetti attuatori (Allegato n. 2).
- Relazione finale (allegato n.3)
- Rendicontazione finale (allegato n.4)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".